



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

## COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 23 GENNAIO 2014

### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 20 gennaio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig. Vincenzo Nicoletti.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di:**

Vincenzo CARAVETTA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della Soc. "A.S.D. New Academy San Giorgio"; - Domenico FERRARO, all'epoca dei fatti dirigente della Società "Pol. D. Olympic Acri"; - la Società "POL.D.OLYMPIC ACRI" per rispondere:

- il primo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art 1, comma 1. C.G.S. e art. 46, comma 6, C.G.S., per aver disputato il 16 marzo 2013 la gara "Pol. D. Olympic Acri — A.S. Europa valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali senza averne titolo perché tesserato con altra società e precisamente con la società "A.S.D. New Academy San Giorgio";

- il secondo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all' art 1, comma 1, C.G.S., e art. 61, comma 5, N.O.I.F. per aver sottoscritto, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Pol. D. Olympic Acri, in occasione dell'incontro "Pol. D. Olympic Acri — A.S. Europa del 16.03.2013 Campionato Giovanissimi Provinciali, la distinta di gara, attestando che tutti i partecipanti per la sua società, ivi compreso il Caravetta, erano regolarmente tesserati e potevano conseguentemente prendere parte all'incontro stesso;

- la Società " Pol. D. Olympic Acri " a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al Dirigente Domenico Ferraro e al calciatore Vincenzo Caravetta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S e della violazione ai sensi dell'art. 46, comma 6, per la partecipazione alla gara Pol. D. Olympic Acri - A.S. Europa del 16.3.2013 del predetto Vincenzo Caravetta, non avente titolo, come meglio descritto nella parte motiva.

#### IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 4.11.2013 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Vincenzo Caravetta, Domenico Ferraro e la Società "Pol. D. Olympic Acri".

Evidenziava che con nota del 18.3.2013, pervenuta al Delegato Provinciale di Cosenza, il Presidente della Soc. A.S.Europa aveva lamentato che alla gara del 16.3.2013 tra la Olympic Acri e la A.S.Europa Cat. Giovanissimi Provinciali, aveva preso parte il calciatore Vincenzo Caravetta tesserato per la A.S.D. New Academy San Giorgio.

Le indagini svolte dalla Procura Federale avevano confermato l'assunto.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del giorno 20 gennaio 2014 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Antonio Quintieri. Nessuno è comparso per gli incolpati.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

per la Soc. Olympic Acri ammenda di € 300,00 e due punti di penalizzazione, per Ferraro Domenico mesi sei di inibizione e per Caravetta Vincenzo tre giornate di squalifica.

## I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito loro contestato così come specificato in rubrica.

La responsabilità degli incolpati risulta in maniera inequivocabile.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuta la responsabilità dei deferiti, irroga:

al Sig. FERRARO Domenico mesi SEI (6) di inibizione;

al calciatore CARAVETTA Vincenzo TRE (3) giornate di squalifica;

alla Società POL. D. OLYMPIC ACRI l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) e 2 (DUE) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014 nel Campionato di competenza "Giovanissimi Provinciali".

**RECLAMO nr. 40 della Soc. S.S.D. POLISTENA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.82 del 30.12.2013 (Punizione sportiva della perdita della gara Polistena – Deliese del 22/12/2013 con il punteggio di 0-3; penalizzazione di TRE punti in classifica; squalifica del calciatore MOSCATO Giuseppe fino al 30.6.2014; squalifica del calciatore DE MASI Pietro per OTTO giornate; squalifica del calciatore NAPOLI Francesco per SETTE giornate; squalifica dei calciatori TRAMONTANA Giuseppe e ROMEO Giuseppe per QUATTRO giornate; inibizione di NAPOLI Pasquale fino al 27.12.2018 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C.).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentiti il rappresentante della Società reclamante, l'arbitro ed il primo assistente arbitrale a chiarimenti;

premesso che l'ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per la negazione degli incolpati o per le dichiarazioni contrarie di testimoni e che pertanto i richiesti mezzi istruttori sono inammissibili.

## RILEVA

correttamente il direttore di gara ha deciso di proseguire la gara pro forma atteso che il comportamento del dirigente nonché quelli dei calciatori e del pubblico della Soc. Polistena avevano creato una situazione di incertezza e di turbativa immanente, grave ed oggettiva non avviabile con ricorso a provvedimenti idonei al regolare svolgimento della gara. La sanzione della perdita della gara è consequenziale. Stante la gravità dei fatti commessi dai tesserati della Soc. Polistena ricorrono giusti motivi per comminare la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato in corso.

Per quanto riguarda i tesserati.

Deve essere confermata la sanzione comminata al dirigente Napoli Pasquale che, nella sua qualità di addetto agli ufficiali di gara avrebbe avuto il dovere di salvaguardare la loro incolumità mentre, al contrario, si è reso autore di atti di violenza nei confronti dell'arbitro e del primo assistente. E' incensurabile la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale che ha irrogato la preclusione a carico dello stesso alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C. ai sensi dell' art.19, lett. H, punto 3 C.G.S.

La sanzione della squalifica inflitta al calciatore Moscato Giuseppe, resosi responsabile di atto di protesta violenta nonché di comportamento offensivo e minaccioso, deve essere ridotta a mesi quattro;

la squalifica inflitta ai calciatori De Masi Pietro e Napoli Francesco, resisi responsabili di comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso, deve essere ridotta a cinque giornate effettive di gara.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo:

- riduce ad UNO (1) il punto di penalizzazione in classifica inflitto alla società S.S.D. Polistena;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore MOSCATO Giuseppe fino al 30 APRILE 2014;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore DE MASI Pietro a CINQUE giornate effettive di gara;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore NAPOLI Francesco a CINQUE giornate effettive di gara;
- conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi